CAMERA DEI DEPUTATI N. 2990

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRI

Istituzione dell'albo professionale di bioterapeuta

Presentata il 28 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia come nel resto nel mondo esiste un tipo di medicina tradizionale, che consiste nella cura di numerose patologie o stomatologie mediante la semplice apposizione delle mani del terapeuta sul corpo del paziente con effetti (clinicamente accertabili) antiflogistici, analgesici, battericidi, decongestionanti, vaso-dilatatori, eccetera.

Tradizioni millenarie avevano provocato un indebito connubio culturale-antropologico fra questo tipo di terapia e talune pratiche esoteriche, mistiche o magiche: tanto è vero che il termine tradizionale per indicare questa cura era di derivazione esoterica. Ricerche scientifiche accademiche sulle interazioni dei campi biomagnetici hanno condotto alla scelta terminologica esoterica di bioterapia, ossia cura mediante interazioni bionergeutiche tanto omologhe che eterologhe. Si tratta dunque dell'esplicazione di un dono naturale in soggetti caratterizzati da ben precisi parametri biofisici di alta conduttività dermica, con emissioni frequenziali e corpuscolari molto particolari. D'altra parte, è ormai consolidato nel campo della ricerca scientifica microbiologica il concetto delle emissioni elettromagnetiche a livello citologico ed infracellulare. È altresì certo che la misurazione di determinati parametri biofisici sul corpo umano permette di individuare una significativa percentuale di soggetti dotati di altissima conduttività « dermica », con emissioni di radiazioni elettromagnetiche di rilevante intensità e di varia frequenza. I soggetti sopra citati riescono ad interferire beneficamente sullo stato di salute di altri soggetti sofferenti varie patologie mediante l'apposizione delle mani sul corpo del paziente.

Oggi la richiesta di cura da parte del bioterapeuta risulta essere sempre più

crescente da parte dei malati affetti dai più svariati squilibri. Pertanto risulta indispensabile evitare un imprudente ed indiscriminato ricorso a prestazioni terapeutiche effettuate da individui le cui facoltà non sono adeguatamente accertate.

La presente proposta di legge tende proprio a riconoscere giuridicamente la professione di bioterapeuta in base a rigorosi criteri di accertamento scientificamente e clinicamente validi evitando i sopracitati inconvenienti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato riconosce l'esercizio professionale della bioterapia, i cui operatori sono inquadrati in campo sanitario con la qualifica di bioterapeuti.

2. La bioterapia è l'arte sanitaria professata da soggetti peculiarmente caratterizzati da parametri biofisici naturali, che li mettono in grado di interagire beneficamente con il proprio campo biomagnetico particolarmente attivo, nei confronti di quelle persone sofferenti per varie patologie, mediante la semplice apposizione delle mani sul corpo del paziente.

3. L'accertamento diagnostico e quello sull'esito finale della bioterapia, nonché i controlli durante le applicazioni ed i controlli a distanza di tempo dalla conclusione del ciclo o dei cicli di bioterapia, competono esclusivamente al medico curante, che ha l'obbligo di rilasciare copia dei relativi referti al bioterapeuta.

ART. 2.

(Ordine professionale).

1. È istituito l'ordine professionale dei bioterapeuti.

2. Le modalità di iscrizione sono stabilite dal Ministro della sanità, con decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni impartite con la medesima.

3. Per l'ammissione all'ordine è indispensabile che il bioterapeuta sia stato sperimentato, sotto rigoroso controllo clinico, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso strutture sanitarie pubbliche

e private, individuate dagli enti regionali, con esito statisticamente positivo, secondo protocolli di ricerca ed accertamento a firma del responsabile della struttura.

4. Nel periodo di cui al comma 3, il bioterapeuta sarà tenuto a frequentare con profitto, presso le strutture sopra citate, un corso di aggiornamento professionale, concernente nozioni di materie attinenti le attività cliniche, secondo un programma a livello regionale, stabilito dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

1. L'elenco tassativo delle professioni sanitarie contenuto nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è integrato con l'introduzione della professione di bioterapeuta.

2. Il titolo di abilitazione alla professione è costituito dal puntuale adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 ed in particolare dal conseguimento del diploma di cui al comma 4 dello stesso articolo.

ART. 4.

(Corsi di bioenergeutica).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, cura l'istituzione, presso le cattedre di biofisica delle università dello Stato, di uno specifico corso di bioenergeutica, con connessi indirizzi di ricerca scientifica in campo. Per bioenergeutica si intende la disciplina che studia le interazioni fra campi biomagnetici e le relative applicazioni ed implicazioni nell'ambito delle relazioni socioculturali.

ART. 5.

(Norma finale).

1. La bioterapia è inserita nell'elenco delle specialità terapeutiche destinate all'utenza delle unità socio-sanitarie locali.